

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

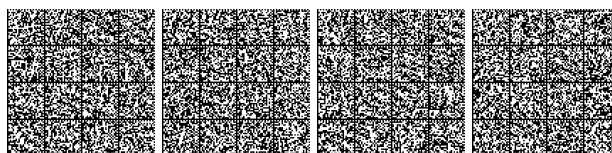
Il Giudice, dott. Gian Maria Faralli, nel procedimento sopra indicato a carico di

1) S. D. G., nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia;
libero, presente;

difeso di fiducia dagli avv.ti Vinicio Nardo del Foro di Milano e Antonino Reina del Foro di Palermo;

2) P. F. C. M.

libera, assente;



difesa di fiducia dagli avv.ti Fulvio Simoni del Foro di Milano e Tommaso Autru Ryolo del Foro di Messina;
3) C. G. R., nata a ... (...) il ..., dichiarante domiciliata presso la propria residenza in ... (...) via ... nr. ...
libera, non comparsa, già presente;
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Graziani del Foro di Perugia;

Imputati

1. reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 110 e 603-bis, comma 1 n. 2, comma 2 e 4 n. 1 c.p. perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S. D. G. (socio unico) e P. F. C. M., quali di amministratori di diritto e di fatto della società agricola ... S.r.l., ... quale addetto alla sorveglianza dei braccianti, C. G. R. quale addetta alle buste paga, utilizzavano, assumevano e comunque impiegavano manodopera sottoponendo i seguenti lavoratori alcuni dei quali (...) dormivano in container privi di riscaldamento e cucina, in pessime condizioni igieniche, dietro il corrispettivo di 100 euro mensili — a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, anche usando minaccia; condizioni di sfruttamento e di approfittamento del loro stato di bisogno consistito:

nel corrispondere a ciascun lavoratore una paga oraria netta di euro 4,00, nonostante nel CCN fosse prevista una paga oraria di euro 9,90 lordi (pari a un importo netto variabile tra euro 7,90 e euro 8,30) senza corrispondere né le maggiorazioni previste dal CCN nella misura del 25%, 35% e 40% (rispettivamente per le prestazioni di lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo), né alcuna retribuzione durante il periodo di prova precedente all'assunzione;

nell'imporre a ciascun lavoratore una prestazione di almeno 2 ore e mezzo di lavoro straordinario giornaliero, non retribuito, ma a volte anche di più, violando sistematicamente la normativa sull'orario di lavoro;

nella violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, atteso che nell'azienda agricola non vi erano servizi igienici, lavabi, refettorio e luogo per riposare a disposizione dei lavoratori e che venivano fatti utilizzare prodotti fitosanitari a lavoratori non abilitati, non avendo frequentato i corsi professionali previsti dalla normativa di settore;

nella sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza e condizioni lavorative degradanti e finalizzati a monitorare la produttività, sia in termini qualitativi che quantitativi, mettendo dei biglietti con il loro nome e controllando a fine giornata il numero delle cassette raccolte, impedendo loro di parlare durante la prestazione lavorativa, di consultare il rispettivo telefono cellulare, di assentarsi dal posto di lavoro per bere l'acqua, e rivolgendo loro reiterate ingiurie quali «coglione, negro di merda, animale, africano di merda, maiale».

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con la minaccia:

a) di essere allontanati dall'azienda per un determinato periodo (un giorno/una settimana/un mese) a seconda degli errori commessi, come nel caso in cui fossero stati trovati ad utilizzare il proprio telefono cellulare, ovvero avessero parlato tra di loro durante l'orario di lavoro, ovvero avessero bevuto l'acqua alzandosi in piedi anziché rimanere accasciati sul proprio posto, ovvero si fossero rifiutati di eseguire un lavoro loro affidato, secondo le modalità meglio descritte nella conversazione telefonica avvenuta tra S. il ... prog. n. 55 (S. : «domani incominciamo a buttarli fuori uno alla volta anche quelli vecchi, comincia a buttarne uno, no? E vediamo gli altri... il primo che rompe i coglioni va a casa, vediamo se gli altri non stanno attenti... questo deve essere l'atteggiamento perché con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano loro, tu devi fare il maschio dominante... è quello il concetto, io con loro sono il maschio dominante... è così... io sono il maschio dominante!»);

b) di non essere più richiamati qualora non avessero raccolto «abbastanza fragole» (29/30 cassette a giornata lavorativa), ovvero non avessero eseguito il lavoro a loro assegnato in tempi rapidi;

c) di non poter concludere la loro giornata lavorativa fino a quando non avessero terminato il compito a loro assegnato, quale la pulizia dei campi dalle erbacce;

d) di prendere e trattenere anche per un giorno intero il loro telefono cellulare nel caso fossero stati colti a metterlo in carica;

e) di costringerli a procedere nuovamente alla pulizia delle piante, senza alcuna retribuzione, qualora il controllo fatto a fine lavoro avesse dato esito negativo;

e con l'aggravante di aver reclutato un numero di lavoratori superiore a tre.

In... in epoca anteriore (almeno dal...) e prossima alla data del sequestro eseguito in data... sentite le parti;
ha pronunciato la seguente ordinanza.



Premesso che:

gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del Gup del 3 maggio 2022 per il reato di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.;

in seguito a plurime udienze istruttorie, all'odierna udienza, cui il processo è stato rinviato per eventuali repliche, le parti vi hanno rinunciato e il Tribunale, accogliendo una richiesta formulata in via subordinata dalla difesa P., ha ritenuto necessario sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

Ciò premesso,

OSSERVA

1. Ricostruzione dei fatti e accertamento della responsabilità degli imputati.

A) L'attività istruttoria ha consentito di accertare la responsabilità di S. D. G. e P. F. C. M. in qualità di amministratori di fatto e di diritto della società agricola ... S.r.l. in quanto, sia pure con un diverso grado di intensità, tra il ... e il mese di ... la principale attività aziendale, avente ad oggetto la raccolta e la vendita di fragole in favore della grande distribuzione, è stata realizzata sfruttando, con le modalità di seguito sinteticamente riportate, lavoratori stranieri provenienti dai più disparati paesi africani, adibiti alla pulizia dei campi agricoli, all'irrigazione degli stessi tramite concime e fitosanitari nonché alla raccolta e al confezionamento delle fragole, che accettavano le pregiudizievoli condizioni di lavoro in ragione dello stato di bisogno nel quale versavano.

Lo stato di bisogno, quale requisito autonomo rispetto alla condizione di sfruttamento, è stato in particolare desunto, oltreché dalla qualità soggettiva di cittadini immigrati da paesi caratterizzati da rilevanti problemi economico-sociali — con tutto ciò che ne consegue in termini di scarsa conoscenza della lingua italiana, ridotta consapevolezza delle tutele minime garantite in favore dei lavoratori dipendenti, isolamento sociale e carenza di legami affettivi nel paese di destinazione —, anche da una diffusa precarietà abitativa (larga parte dei lavoratori risultavano residenti in Centri di accoglienza per stranieri) e dalla titolarità di altrettanto precari titoli di soggiorno sul territorio nazionale (larga parte dei lavoratori erano titolari di permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per richiedenti asilo o per protezione speciale o sussidiaria).

La condizione di sfruttamento è stata invece ricostruita in virtù di un composito compendio probatorio (attività tecniche di intercettazione, servizi di O.C.P., dichiarazioni sia dei pochi dipendenti italiani non in stato di bisogno sia di quelli sfruttati, accertamenti di personale ATS e analisi della G.d.F. finalizzata a verificare la palese difformità delle retribuzioni rispetto alla contrattazione territoriale) che ha permesso di dimostrare la sussistenza di tutti gli indici sintomatici elencati dall'art. 603-bis c.p., considerato che:

ai lavoratori veniva corrisposta una retribuzione palesemente difforme rispetto ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva (circa euro 4-4,16 netti rispetto agli euro 6,91 circa pattuiti dalle associazioni sindacali⁽¹⁾), erogata *in bianco* (non vi è traccia, se non in rare occasioni, di compensi integrativi in nero riconosciuti in favore dei braccianti agricoli) tramite indicazione in busta paga di un numero di ore lavorate inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte;

i lavoratori erano tenuti a svolgere sistematicamente due ore e trenta di lavoro straordinario e, in numerosi casi, anche a lavorare durante i giorni festivi, senza peraltro che fossero loro riconosciute le maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva;

i lavoratori erano destinati ad operare in un contesto caratterizzato da plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, dovendosi rilevare come, oltre a quelle contestate — inerenti l'assenza di strutture igieniche e l'uso dei fitosanitari senza l'idonea abilitazione —, risultano riscontrate numerose ulteriori inosservanze del decreto legislativo n. 81/2008 accertate dai tecnici ATS, tra cui la mancanza di medico competente, di sottoposizione a visita medica, di dispositivi di protezione e di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

i dipendenti erano anche soggetti a controlli pervasivi durante l'attività lavorativa, che doveva svolgersi in termini particolarmente rapidi senza che fosse loro consentito parlare con i colleghi, consultare il cellulare e financo abbeverarsi alla fontana, controlli realizzati anche ricorrendo al pretestuoso esercizio delle facoltà datoriali che caratterizzano il contratto intermittente, atteso che i lavoratori venivano minacciati di non essere più richiamati nel caso in cui non avessero rispettato i serrati ritmi di raccolta delle fragole o di taglio delle erbacce o qualora non avessero osservato le stringenti regole sopra richiamate.

(1) Importo quantificato in via prudenziale tenendo infatti conto dell'applicazione dell'IRPEF nonostante molteplici lavoratori fossero titolari di un reddito ricompreso nella c.d. no tax area.



Come accennato, la graduazione di tale condizione di sfruttamento si è diversamente modulata nel corso del tempo, in quanto, mentre rispetto al ... e al ... vi era un più modesto numero di lavoratori — pur sottopagati e sottoposti comunque a un pervasivo controllo — e le condizioni igieniche non erano critiche a causa della destinazione a tal fine di alcuni container poi rimossi perché abusivi, nel corso del ..., la società, in virtù dell'incremento dei campi da coltivare, ha dovuto incrementare la manodopera e si è al contempo trovata nella difficoltà di garantire strutture igieniche adeguate a causa dell'anzidetta rimozione dei container abusivi.

B) Alla luce di quanto sinteticamente riportato in ordine alle emersioni istruttorie e alla conseguente integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito in contestazione, appare certa la responsabilità degli imputati P. e S. D. (la C., impiegata di una società esterna che si occupava di emettere le buste paga, è stata invece ritenuta estranea alla vicenda), con correlata applicazione, non solo delle rigorose pene principali previste dall'art. 603-bis c.p. e di quelle accessorie stabilite dall'art. 603-ter c.p., ma anche delle plurime confische disciplinate dall'art. 603-bis.2 c.p., tra cui in particolare quella delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.

La Pubblica accusa non ha invero approfondito la questione della confisca del profitto derivante dall'illecito, che la giurisprudenza individua nella differenza retributiva tra il *quantum* dovuto sulla base della contrattazione di settore e il *quantum* effettivamente percepito (cfr., in tema di individuazione del profitto confiscabile, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 34937, non massimata), in quanto, sebbene gli accertamenti della G.d.F. abbiano consentito di appurare la sopra indicata media retributiva oraria (euro 4 - euro 4,16) analizzando le mensilità di .../... e di alcuni mesi del... (rispetto al... la prova della differenza retributiva si fonda sull'analisi di poche posizioni lavorative), non è stato però calcolato l'importo complessivo non corrisposto a ciascuno dei lavoratori riportati nell'editto di accusa, che può comunque essere quantificato, sia pure non senza difficoltà, individuando, per ogni persona offesa per la quale vi siano dati disponibili, le ore non pagate dagli imputati e riconoscendo per ciascuna di esse la paga oraria lorda prevista quantomeno per l'orario di lavoro ordinario.

Tale calcolo, tenuto conto che la G.d.F. ha esaminato la posizione retributiva di soltanto una parte dei lavoratori (circa 40 e non ciascuno per tutte le mensilità esaminate), ha condotto a quantificare l'importo in misura certamente non eccedente gli euro 200.000,00.

Il PM ha invece invocato l'anzidetta confisca strumentale per ottenere l'ablazione dell'intero compendio aziendale in precedenza oggetto di sequestro preventivo (poi revocato per sopravvenuta carenza del requisito del *periculum in mora*), comprensivo di tutti i fondi agricoli, una parte dei quali non coltivati all'epoca dei fatti, delle serre adibite ad uffici, altre colture (mirtilli e lamponi, oltreché di fragole) stoccaggio e confezionamento delle fragole, dei relativi impianti fotovoltaici a tetto di affatto modesto valore, dei conti correnti bancari e di alcuni sparuti mezzi agricoli o di locomozione, il tutto per un valore, comprese le passività, nell'intorno di euro 3.500.000,00 stando alla stima operata al 31 dicembre 2020, che potrebbe anche incrementarsi di ulteriori euro 2.001.630 in caso di vittorioso esito di un contenzioso attualmente pendente in appello.

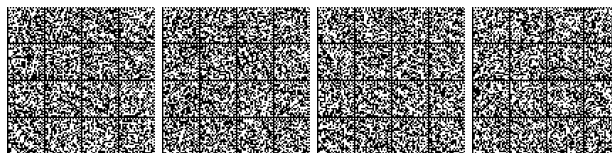
L'applicazione della misura ablatoria in questione, la cui natura obbligatoria impedisce al giudice qualsivoglia accertamento o scrutinio ulteriore e diverso rispetto a quello volto a verificare il mero utilizzo del bene per la realizzazione dell'illecito, appare tuttavia, pur a fronte della affatto modesta gravità del delitto in contestazione, sproporzionata per eccesso, anche tenuto conto del profitto concretamente calcolabile — come detto non superiore ad euro 200.000,00 —, delle rigide pene principali previste dall'art. 603-bis c.p. nonché della già irrogata sanzione amministrativa per la responsabilità dell'ente (la società ha definito il procedimento ex art. 444 c.p.p. con applicazione di una sanzione di euro 77.400,00), delle cui quote i prevenuti sono titolari in qualità di nudo proprietario lo S. e di usufruttuaria la P.

2. Rilevanza della questione.

2.1. La questione appare di sicuro rilievo in quanto, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della natura obbligatoria della confisca strumentale — con conseguente riespansione della norma generale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. —, sarebbe consentito al giudice, usando le parole della Corte costituzionale, di valutare la sussistenza di «un pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo uso delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato» (2); scrutinio che, stando all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, deve essere svolto, non tanto avendo riguardo alla personalità del reo (la confisca facoltativa è del resto compatibile con la sospensione condizionale della pena (3)),

(2) Cfr. sent. n. 7/2025, par. 3.1.2. nella parte in cui è riportato l'ubi consistam del potere discrezionale riservato al giudice in caso di confisca facoltativa.

(3) Cfr., sul punto, Cass., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 34606, Rv. 282367. In senso contrario, quanto alla rilevanza da attribuire alla personalità, vedasi Cass., Sez. IV, 5 aprile 2004, n. 21703, Rv. 231559 - 01: «In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l'applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo; tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine.



ma accertando la relazione intercorrente con l'illecito, che non deve essere di mera occasionalità ma di stretta strumentalità, e quindi rivelatrice dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal bene nel compimento dell'illecito sia le modalità di realizzazione dello stesso(4) sia ancora tenendo presente la necessaria proporzione tra bene e reato, anch'essa elemento indiziante dell'asservimento del primo al secondo e «requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo»(5).

2.2. Le difese, che hanno richiesto sollevarsi la questione soltanto in via subordinata, hanno messo in evidenza come la stessa non sarebbe rilevante né in relazione alla confisca dell'azienda né con riferimento a quella di larga parte dei beni che ne fanno parte.

2.2.1. È stato infatti menzionato, sotto il primo profilo, l'orientamento giurisprudenziale in accordo al quale l'ablazione del compendio aziendale non costituirebbe un esito automatico e indefettibile della condanna, in quanto sarebbe necessario accertare «un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa... trattandosi ad esempio, di stabilire se l'azienda interessata sia stata costituita al fine precipuo di commettere il reato *ex art. 603-bis* cod. pen., ovvero se lo sfruttamento abbia interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per migliorarne la produttività» (6).

Tale orientamento non è tuttavia persuasivo per le ragioni di seguito esposte.

Va in primo luogo osservato come non si tratti di un indirizzo interpretativo univoco, considerato che, nella più recente sentenza invocata dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, si è affermato un principio di segno decisamente contrario, sostenendosi in particolare, nel par. 30 della parte motivata, che «in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis 2, cod. pen., è oggetto di confisca l'azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera» (7).

L'orientamento qui criticato del resto, nel richiedere lo scrutinio relativo al nesso intercorrente tra bene e reato e nel richiamare il canone di proporzione, appare richiamare concetti e principi che la Suprema Corte ha enunciato con riferimento alla confisca facoltativa (tanto che la sentenza citata nelle pronunce sopra riportate — la Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, Rv. 75886 - 01 — aveva proprio ad oggetto una confisca facoltativa disposta in un procedimento per reati in materia di stupefacenti), l'unica rispetto alla quale si dovrebbe accertare il nesso di asservimento del bene al reato quale indice sintomatico del pericolo che il mantenimento dello stesso possa favorire la ricaduta nell'illecito.

In una recente pronuncia in materia di caporalato, ancorché relativa alla confisca non dell'azienda ma di un veicolo usato dall'intermediario, si è infatti affermato in termini chiari il principio secondo cui la relazione di asservimento tra cosa e reato «è necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa perché il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria discrezionalità. Tale esigenza non esiste, invece, quando la confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore» specificando che tale esito è coerente con le diverse funzioni assolve dai due istituti: cautelare prevenzionistica quella della confisca facoltativa; sanzionatoria quella della confisca obbligatoria(8).

L'indirizzo giurisprudenziale citato dalle difese, per il carattere non univoco e per la scarsa compatibilità con la natura obbligatoria della confisca, non vale quindi a rendere irrilevante la questione relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 603-bis.2 c.p. in riferimento alla natura obbligatoria della misura ablativa.

2.2.2. Si è poi sostenuto che la questione in esame non sarebbe rilevante neppure in riferimento ai singoli beni integranti il compendio aziendale poiché, in disparte gli sparuti mezzi agricoli, i terreni e le serre non sarebbero qualificabili alla stregua di *instrumenta sceleris*: i terreni sarebbero infatti oggetto del reato e le serre soltanto i luoghi ove è stata svolta parte dell'attività lavorativa.

Anche tale argomentare non pare però condivisibile dovendo al contrario ritenersi che, nel novero dei beni utilizzati per la commissione del delitto, possano rientrarvi tanto quelli sui quali o per la migliore redditività dei quali è stata svolta l'attività lavorativa in condizioni di sfruttamento (i terreni)(9), comprensivi anche di quelli destinati ad altre coltivazioni, poiché

(4) Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 33432, Rv. 285062 e Cass., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 20429, Rv. 259631 - 01 e, più di recente, Cass., Sez. V, 29 maggio 2025, n. 24311, nella quale si precisa il duplice scrutinio richiesto per la confisca facoltativa: la verifica dell'uso del bene e quello della stretta strumentalità all'illecito.

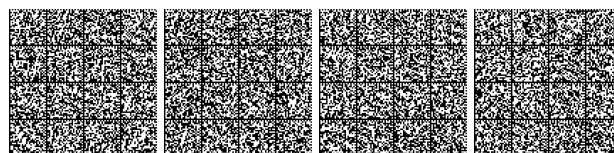
(5) Cfr. Corte cost. n. 7/2025, par. 3.1.1., nel quale è richiamata la sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto.

(6) Cfr. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 40554, Rv. 282063 e Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876, non massimata.

(7) Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681.

(8) Cass., Sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17641, non massimata.

(9) La sentenza Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681 del resto, pur contenendo l'enunciazione del sopra indicato principio in tema di confisca dell'azienda, aveva ad oggetto proprio la confisca di fondi agricoli.



comunque interessati dall'attività dei lavoratori adibiti alla distribuzione dei fitosanitari (10)) quanto quelli al cui interno (serre, comprensive degli impianti fotovoltaici che alimentavano l'energia elettrica del sito agricolo) la stessa è stata posta in essere (11), fatta salva la possibilità, consentita tuttavia solo in caso di confisca facoltativa, di verificare se sussista o meno un nesso di necessaria strumentalità con l'illecito e di valorizzare la relazione di proporzionalità tra la gravità dello stesso e l'entità dei beni oggetto di ablazione.

Va inoltre considerato, non solo che i terreni — rispetto ai raccoglitori di fragole — sono sostanzialmente assimilabili a degli strumenti di lavoro (categoria di beni che la difesa non contesta essere riconducibili nel novero di quelli confiscabili ex art. 6903-bis 2 c.p.), ma anche che, se si escludessero dall'ambito della confisca sia i fondi agricoli che gli altri cespiti in cui è svolta l'attività lavorativa, non sarebbe allora agevole individuare quali ulteriori *instrumenta sceleris* dovrebbero essere oggetto di confisca, specialmente nei casi, come quello che ci occupa, in cui il reato è commesso dal datore di lavoro nel settore agricolo.

Del resto, volendo aderire ad un'impostazione strettamente letterale — in forza della quale sono confiscabili esclusivamente i beni usati per sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento —, allora non sarebbero suscettibili di ablazione neppure i macchinari (si pensi alle macchine da cucire nel settore tessile (12)) o gli utensili utilizzati nel corso dell'attività lavorativa, poiché non si tratta di cose usate dal reo per determinare la condizione di sfruttamento ma di oggetti messi a disposizione dei lavoratori sfruttati per assolvere alle mansioni cui sono adibiti.

La questione quindi è rilevante anche rispetto ai singoli beni del compendio aziendale perché, ritenuti gli stessi astrattamente suscettibili di ablazione, la natura obbligatoria della confisca impedisce sia di formulare lo scrutinio circa la relazione di strumentalità (ad esempio per valutare se siano confiscabili solo i fondi agricoli coltivati a fragole o anche quelli destinate ad altre colture, rispetto ai quali la relazione con il delitto, integrata dal mero utilizzo dei fitosanitari, appare meno pregnante) sia di applicare il criterio della necessaria proporzionalità tra confisca e reato, che appare nella specie invero vulnerato, ove si tenga conto che, stando alle stime effettuate al 31 dicembre 2020, le serre e il fotovoltaico avrebbero un valore di euro 2.887.315,00 e che quello dei terreni complessivamente considerati (quindi comprensivi anche di quelli non coltivati, che sarebbero di poco inferiori alla metà), unitamente ai fabbricati, ammonta invece a circa euro 4.500.000.

2.2.3. Neppure dirimente l'ulteriore considerazione difensiva secondo cui la confisca dei beni sarebbe preclusa dall'appartenenza degli stessi ad un soggetto, la società... S.r.l., diverso dalle persone fisiche che hanno commesso il delitto, essendo infatti assolutamente incontrovertibile in giurisprudenza il principio secondo cui le società nel cui interesse è stato realizzato il reato non possono annoverarsi tra le persone estranee all'illecito (13) né la confisca in questione è di per sé preclusa dall'inserimento del delitto in contestazione nella categoria dei reati presupposto previsti dal decreto legislativo n. 231/01.

2.2.4. Le considerazioni esposte rendono quindi la questione dedotta rilevante ai fini della decisione.

3. Non manifesta infondatezza.

3.1. Si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 603-bis.2 c.p., introdotto con la legge n. 199/2016 nell'ambito della riformulazione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, nella parte in cui prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, c.p., la natura obbligatoria della confisca dei beni che servono o furono destinati alla commissione del reato (i c.d. *instrumenta sceleris*).

3.2. La previsione di un simile automatismo, che consente al giudice di verificare esclusivamente l'uso del bene a fini illeciti, pare infatti violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio, dovendosi in proposito richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 14 gennaio-4 febbraio 2025 n. 7 (14)) in riferimento all'omologa fattispecie di cui all'art. 2641 c.c., che prevedeva la confisca strumentale obbligatoria in caso di condanna per i reati societari disciplinati dal codice civile.

(10) Segnatamente, ...

(11) Cfr., per la confiscabilità degli immobili all'interno dei quali è realizzato l'illecito ex art. 474 bis c.p., Cass., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 41040, Rv. 264911 - 01: «Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi».

(12) La difesa, per evidenziare quali sarebbero i beni confiscabili, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. III, 9 marzo 2023, n. 29826) nella quale, senza confrontarsi con il tema della confisca dell'azienda o dei locali in cui era svolta l'attività lavorativa, ha confermato il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Prato con il quale, muovendo dalla qualificazione in termini di *instrumenta sceleris*, erano state sequestrate le macchine da cucire utilizzate dai dipendenti sfruttati.

(13) Cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 17840, Rv. 275599 - 02: «In tema di reali tributari, affini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell'ente)».

(14) In tale sentenza sono state anche richiamate le considerazioni già svolte nella pronuncia n. 112/2019 in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies, decreto legislativo n. 187-sexies n. 58/1998.



La Corte costituzionale ha in particolare accolto la questione di legittimità per violazione del principio di proporzionalità, in quel caso dedotto anche evocando il comb. disp. degli articoli 117 della Costituzione e 49 CDFUE, muovendo dalla considerazione secondo cui la confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto il profitto — che ha un «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all'autore» —, presenta invece una natura schiettamente sanzionatorio-punitiva, desumibile dal fatto che, comportando l'ablazione di beni preesistenti al reato (normalmente conseguiti anche in modo lecito), dà luogo ad una *deminutio* della situazione patrimoniale del reo-tipico effetto delle sanzioni —, «il che senz'altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente «ripristinatoria» dello status quo ante» e impone invece di qualificarla alla stregua di «vera e propria «pena» di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato» (15).

Da tale qualificazione, prosegue la Corte, discende la soggezione dell'istituto al complesso di principi, regole e garanzie che danno corpo allo statuto della penalità, tra i quali spicca, per quanto di interesse in questa sede, il canone della necessaria proporzione rispetto alla gravità del reato, la cui attuazione passa anche attraverso la previsione di una cornice edittale che consenta al giudice di esercitare il potere discrezionale di commisurazione della sanzione, che, rispetto a quelle patrimoniali, deve avere come termine di raffronto anche la condizione patrimoniale del reo (*cf.* Art. 133-*bis* c.p. per pene pecuniarie).

La confisca strumentale obbligatoria quindi, la cui natura punitiva si desume dall'effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale antecedente all'illecito, si traduce nella previsione di una pena del tutto indeterminata, «la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato» e rispetto alla quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità né in relazione al necessario raffronto con la gravità del reato e con l'entità del profitto da esso conseguito né con riferimento alle condizioni patrimoniali dell'imputato.

3.2.1. Ritiene questo giudice che, come già osservato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sent. n. 7/2025, la nonna censurata non possa essere oggetto di una sentenza di carattere manipolativo poiché non sono ravvisabili nell'ordinamento istituti suscettibili di assurgere al rango di una soluzione costituzionalmente adeguata, dovendosi peraltro evidenziare come un intervento correttivo non si renda neppure necessario, in quanto la declaratoria di incostituzionalità non darebbe luogo ad un *vulnus* di tutela in virtù della riespansione della norma di tenore generale, che, riconoscendo un potere discrezionale al giudice, permetterebbe di fare applicazione anche del principio di proporzione.

3.3. La circostanza che la Corte costituzionale, nella sent. n. 7/2025, abbia accolto la questione con riferimento alla violazione del canone di proporzione con assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate, tra cui quella — sicuramente pertinente — della sproporzionata compressione del diritto di proprietà, induce a circoscrivere a quello sopra enunciato il novero dei parametri violati da sottoporre all'attenzione del Giudice delle leggi.

4. Possibilità di un'interpretazione conforme.

Non risultano percorribili interpretazioni conformi della nonna ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale («è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato»), che del resto non può neppure essere superato applicando i principi già enunciati dalla Corte con riferimento all'omologo istituto di cui all'art. 2641 c.p., poiché la rimozione della disposizione illegittima richiede il necessario intervento del giudice costituzionale.

Va infine messo in evidenza come non sia esperibile neppure il rimedio della disapplicazione, dovendosi tenere conto, da un lato, della ritenuta estraneità della materia al diritto dell'Unione europea, e, dall'altro lato, della necessità comunque, per garantire esigenze di uguaglianza e certezza — particolarmente pregnanti in ambito penale —, di sollecitare l'intervento della Corte costituzionale allo scopo di ottenere la rimozione della norma censurata (16).

(15) Le frasi riportate in corsivo sono citazioni tratte dal par. 3.1.2. della sent. n. 7/2025).

(16) È utile richiamare il par. 2.2.3. della sent. 7/2025 ove la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta la scelta del giudice a quo, legittimato ad operare la disapplicazione per la riconducibilità della materia al diritto dell'UE, di sollevare invece l'incidente di costituzionalità: «Nel caso ora all'esame, la Sezione rimettente ha ampiamente motivato le ragioni della propria scelta di rivolgersi a questa Corte. Essa ha in particolare evidenziato che la disapplicazione (totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana sarebbe foriera di «incertezze e disparità di trattamento», con conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto (quest'ultimo, «parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo»: sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto) e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Inoltre, la Sezione rimettente ha sottolineato come il rimedio della disapplicazione si ponga in tensione rispetto al principio di legalità in materia penale. Ed in effetti, quest'ultimo principio esige che le norme penali — anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti — siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest'ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali».



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 603-bis.2 c.p., introdotta dalla legge n. 199/2016, nella parte in cui prevede, in violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 Cost., la natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.

Sospende il giudizio in corso e i relativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23 co. 4 legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.

Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025

Il Giudice: FARALLI

